COMUNE DI SOLOPACA

Provincia di Benevento

STATUTO

COMUNE DI SOLOPACA - (Provincia di Benevento) - **Statuto Comunale – Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/1/2002, esecutiva a norma di legge, pubblicato all'Albo Pretorio il 31/1/2002, per trenta giorni consecutivi.**

INDICE STATUTO

TITOLO PRIMO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 - Autonomia statutaria pag. 38
Art.2 - Finalità pag. 38
Art.3 - Finalità ulteriori pag. 38
Art.4 - Ente Festa dell'Uva pag. 39
Art.5 - Territorio e Sede Comunale pag. 39
Art.6 - Stemma e Gonfalone pag. 39
Art.7 - Albo Pretorio pag. 39
Art.8 - Programmazione e cooperazione pag. 39
Art. 9 - Politica sociale e pari opportunità pag. 39

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.10 - Organi pag. 39
Art.11 - Deliberazioni degli organi collegiali pag. 39
Art.12 - Consiglio Comunale pag. 40
Art.13 - Prima adunanza del Consiglio Comunale pag. 40
Art.14 - Elezione del Presidente del Consiglio pag. 40
Art.15 - Il Presidente del Consiglio- Poteri e attribuzioni pag. 40
Art.16 - Il Presidente del Consiglio- Funzioni pag. 40
Art.17 - Sessioni e convocazione pag. 41
Art.18 - Linee programmatiche di mandato pag. 41
Art.19 - Commissioni pag. 41
Art.20 - Consiglieri pag. 41
Art.21 - Diritti e doveri dei Consiglieri pag. 41
Art.22 - Gruppi consiliari pag. 42
Art.23 - Sindaco pag. 42
Art.24 - Attribuzioni di amministrazione pag. 42
Art.25 - Attribuzioni di vigilanza pag. 42
Art.26 - Attribuzioni di organizzazione pag. 42
Art.27 - Vicesindaco pag. 42
Art.28 - Mozioni di sfiducia pag. 42
Art.29 - Dimissioni del Sindaco pag. 43
Art.30 - Giunta Comunale pag. 43
Art.31 - Composizione pag. 43
Art.32 - Nomina pag. 43
Art.33 - Funzionamento della Giunta pag. 43
Art.34 - Competenze pag. 43

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art.35 - Partecipazione popolare pag. 44
Art. 36 - Consiglio Comunale dei giovani pag. 44

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art.37 - Associazionismo pag. 44
Art.38 - Contributi alle associazioni pag. 44
Art.39 - Volontariato pag. 44

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art.40 - Consultazioni Popolari pag. 44
Art.41 - Istanze e Petizioni pag. 44
Art.42 - Proposte pag. 44
Art.43 - Referendum pag. 44
Art. 44 - Referendum consultivo e/o abrogativo pag. 45
Art.45 - Disciplina del referendum pag. 45
Art.46 - Risultato del referendum pag. 45
Art.47 - Le situazioni giuridiche soggettive pag. 45
Art.48 - La pubblicità degli atti pag. 45
Art. 49 - Azione popolare pag. 45

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art.50 - Nomina pag. 45
Art.51 - Decadenza pag. 46
Art.52 - Funzioni pag. 46
Art.53 - Facoltà e prerogative pag. 46
Art.54 - Relazione annuale pag. 46
Art.55 - Indennità di funzione pag. 46

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.56 - Obiettivi dell'attività amministrativa pag. 46
Art.57 - Servizi pubblici comunali pag. 46
Art.58 - Forme di gestione dei servizi pubblici pag. 47
Art.59 - Forma associative tra enti locali per la gestione dei servizi pag. 47
Art.60 - Aziende speciali pag. 47
Art.61 - Struttura delle aziende speciali pag. 47
Art.62 - Istituzioni pag. 47
Art.63 - Società per azioni o a responsabilità limitata pag. 47
Art.64 - Convenzioni pag. 47
Art.65 - Consorzi pag. 47
Art.66 - Accordi di programma pag. 48
Art. 67 - Unione di Comuni pag. 48

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art.68 - Principi strutturali e organizzativi pag. 48
Art.69 - Organizzazione degli uffici e del personale pag. 48
Art.70 - Regolamento degli uffici e dei servizi pag. 48
Art.71 - Diritti e doveri dei dipendenti pag. 48

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 72 - Direttore Generale pag. 49
Art.73 - Compiti del Direttore Generale pag. 49
Art.74 - Funzioni del Direttore Generale pag. 49
Art.75 - Responsabili degli uffici e dei servizi pag. 49
Art.76 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi pag. 49
Art.77 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione pag. 49
Art.78 - Collaborazioni esterne pag. 50
Art.79 - Ufficio di indirizzo e di controllo pag. 50
Art.80 - Controllo interno pag. 50
Art.81 - Norma in deroga pag. 50

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.82 - Segretario Comunale pag. 50
Art.83 - Funzioni del Segretario Comunale pag. 50
Art.84 - Vicesegretario Comunale pag. 50

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

Art.85 - Responsabilità verso il Comune pag. 50
Art.86 - Responsabilità verso terzi pag. 50
Art.87 - Responsabilità dei contabili pag. 51

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.88 - Ordinamento pag. 51
Art.89 - Attività finanziaria del Comune pag. 51
Art.90 - Amministrazione dei beni comunali pag. 51
Art.91 - Bilancio Comunale pag. 51
Art.92 - Rendiconto della gestione pag. 51
Art.93 - Attività contrattuale pag. 51
Art.94 - Revisore dei conti pag. 51
Art.95 - Tesoreria pag. 51
Art.96 - Controllo economico della gestione pag. 52

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.97 - Delega di funzioni alla Comunità Montana pag. 52
Art.98 - Norme transitorie- Regolamenti comunali pag. 52
Art.99 - Adozione Regolamenti pag. 52
Art.100 - Approvazione Statuto pag. 52
Art.101 - Adeguamento a leggi sopravvenute pag. 52
Art.102 - Entrata in vigore pag. 52
Art.103 - Revisione dello Statuto pag. 52
Art.104 - Norma finale e di rinvio pag. 52

PREMESSA

Solopaca: il territorio, la storia

1. IL TERRITORIO

Il territorio di Solopaca (alt. m. 200 - abit. 4155) ha una superficie di circa 32 Kmq ed occupa le ultime pendici nord-occidentali del Taburno-Camposauro. Il suo confine geografico è segnato a Nord in gran parte dal fiume Calore, che scorre da Est verso Ovest, a Sud da un allineamento di vette; ad Est confina con Vitulano, a Nord con Guardia Sanframondi, Castelvenere e Telese, ad Ovest con Melizzano. I corsi d'acqua, ad eccezione del Calore, sono a carattere torrentizio. Il territorio è ricco di acque sorgive.

I terreni compresi nel perimetro comunale hanno avuto origine in gran parte in seguito alle intense erosioni operate in tempi remotissimi da elementi naturali (ghiacciai, acqua, vento ed inondazioni, assai frequenti quelle del Calore) che hanno interessato una fascia di territorio larga circa duecento metri lungo il letto del fiume.

Possiamo idealmente suddividere il territorio in tre fasce: a monte dell'abitato; a valle; lungo il letto del fiume.

A monte dell'abitato vi è un' ascia tipicamente montana, che occupa quasi la terza parte del territorio e vi troviamo, fino ai 400 m. di altezza, gli ulivi e, più in alto, boschi cedui folti di castagni, carpini faggi; a valle i terreni sono molto fertili e ricchi di acqua che è possibile trovare a pochi metri di profondità. Qui si estendono i vasti vigneti dai quali si ricava il pregiato vino SOLOPACA; lungo il letto del fiume si trovano terreni alluvionali ricchi di sabbia ricoperta di limo che le periodiche inondazioni hanno depositato nel tempo in superficie. Anche qui si coltivano vigneti, ma il terreno sarebbe più idoneo a colture erbacee per gli allevamenti di bestiame.

2. LA PREISTORIA

Nel periodo eocenico la valle del basso Calore o valle Telesina, come viene comunemente chiamata, era coperta dal mare. Il Matese ed il Taburno ne erano lambiti: lo attestano i fossili di Pietraroja e quelli che si rinvengono sul Taburno, polo lontano dall'eremo di S. Michele Arcangelo. I potenti movimenti geologici durante il Secondario ed il Terziario plasmarono la struttura montana a mo' di anfiteatro configurando un dei panorami più belli della provincia di Benevento.

La valle fu abitata nell'ultima Preistoria (e prima ancora nelle caverne sparse sul Taburno), come attestato i manufatti litici, le tombe e gli utensili vari in essa rinvenuti. Nel 1898 a Castelvenere venne, tra l'altro, alla luce una palafitta che rappresentò un evento di eccezionale importanza.

Il Calore, grazie alla scarsa profondità, venne transitato fin dall'antichità. Numerosi sono i reperti preistorici sia sulla sponda destra, fino alla zona dell'aspro in tenimento di San Lorenzo Maggiore, che su quella sinistra.

A Solopaca si ha notizia di ritrovamenti di numerose amigdale e di un coltello di selce lattea con punta tagliata a sbieco, mancante di codolo, a due facce, l'una concava, convessa l'altra. Armille, cinturoni, frammenti vari di terracotta dall'età del bronzo sono affiorati in superficie in località Volla, Sommaria, Santianni.

Alla Volla (la zona poco lontana dal Calore è così denominata per la presenza di una sorgente d'acqua minerale) è stato trovato, tra l'altro, un cinturone d bronzo di guerriero italico (VIII o VII sec. a.C.) di buona fattura con aggancio a due fibbie decorate (una è andata perduta. Esso faceva parte di un corredo funebre (i pezzi di un corredo funerario erano oltre il cinturone, la fibbia ed il mantello, la punta del giavellotto e la spada che, contrariamente agli altri oggetti, era di ferro.

In Santianni nel 1978 fu trovata una ciotola del VII sec. a.C. ed un'armilla databile VIII e VII sec. a.C. in bronzo (con una certa percentuale di rame) e nella sua struttura circolare erano inseriti anelletti come elementi decorativi. Se ne rivennero solo tre, ma in origine erano di più. I reperti, quasi certamente facevano parte di un corredo funebre in quanto nel luogo non si sono trovate tracce di strutture murarie.

3. IL PERIODO SANNITA ROMANO

Eccettuato un insediamento sannita, ubicato al di sopra della fontana di Santianni e che ebbe uno sviluppo autonomo, di questo popolo fiero , forte e bellicoso, che abitò le nostre montagne, abbiamo ben poche tracce. Al IV o V sec. a.C. sono databili alcuni oggetti, facenti parte d corredi funebri, trovati nell'insediamento citato.

Non bisogna dimenticare che i Romani vincitori spazzarono tutto ciò che appartenne alla civiltà sannita.

Del periodo romano, a parte le lapidi ed i vari reperti importati

dalla vicina Telese, abbiamo numerose testimonianze che sono presenti in tutta la fascia che va dalla Volla alla Casa delle Fate e da Santianni al Varreciello. In queste zone sono venute alla luce diverse ville rustiche romane in prossimità delle quali in graduali successioni si svilupparono piccoli insediamenti abitativi.

La zona più antica come insediamento è senza dubbio quella di Santianni. Dalla fontana omonima a quella dei Monaci di rinvengono abbondanti tracce di muratura. Le più antiche sono costituite da un impianto per la macinazione delle olive e dell'uva. Dirimpetto alla fontana di Santianni è venuta alla luce una base di torchio in pietra composto da più parti databile II o III sec. d.C. Sulla base in pietra del torchio erano infisse assi e presse di legno.

Poco lontano dalla suddetta fontana, precisamente in contrada Staglio, vi è un criptoportico databile tra la fine della repubblica e l'inizio dell'epoca imperiale. In epoche successive questo criptoportico fu usato come cisterna: lo si deduce dalle evidenti tracce di calcare lasciate dall'acqua. Nel 1860 fu ricovero dei briganti e venne chiamata in seguito Grotta dei Briganti.

Altri reperti romani sono stati rinvenuti in contrada Impiano; si tratta di monete e frammenti di ceramica da mensa, che possono essere datati dalla fine della repubblica II sec. d.C. E' presente anche ceramica a bande larghe di colore rosso, invetriata e di impasto.

Questa zona in epoca romana fu sfruttata per l'estrazione della sabbia; vi si trovano sul posto ancora le cosiddette cavarene e , di frequente, si rinvengono resti di antichi animali.

Alla Scafa Vecchia, che fu una elle più usate per traghettare il Calore, è venuta alla luce ceramica di impasto decorata.

Alla Volla vi è una tomba del II sec. d.C. Essa sorge, com'era consuetudine, su una via, molto probabilmente una diramazione della via Latina. Sul vicino greto del fiume è stata ritrovata una testa virile del II sec. d.C. di buona fattura.

Nella parte alta della olla verso la zona la Sommaria vi sono pure resti di ville rustiche romane. Restano sul posto due cisterne di età repubblicana.

La prima, situata nei pressi del Casino Perlingieri-Cutillo, è molto grande e fu utilizzata solo per l'acqua. La seconda, situata poco lontana dal Casiniello, sempre di proprietà dei Perlingieri-Cutillo, è più piccola ed è fatta con più cura per cui quasi sicuramente serviva per conservarvi l'olio o il vino. qui sono stati ritrovati frammenti di ceramica molo fine, tra cui la famosa ceramica aretina, quindi di importazione, frammenti d vetro colorato e resti di una macina per grano e legumi. Tre frammenti ceramici recano il bollo di appartenenza e vanno pertanto dal I sec. a.C. alla fine del I sec. d.C. In località Case delle Fate vi è un'altra interessante villa rustica romana del II o I sec. d.C. di cui restano numerosi ruderi coperti da rovi e sterpaglia. La villa, del tipo descritto dallo scrittore romano Palladio, situata a mezza costa, aveva locali di servizio e recenti per il bestiame ai lati. Alle spalle v'era il bosco; a valle i terreni coltivabili. Nell'agosto del 1987 fu rivenuto un grosso dolio (vasi di argilla in uso presso i romani per conservarvi il vino e l'olio) e s poté individuare il cellarium (ossia cantina) della villa. Oltre al recupero di una macina arenaria e numerosi frammenti ceramici l'archeologo C. Franciosi individuò le basi di tre orchi lapides pedicini (ve ne doveva essere certamente un altro) e quindi i vinaria cioè locali destinati alla lavorazione dell'uva. Da questi reperti e da altri frammenti ceramicisi dedusse che la villa fu abitata sino a tutto il V sec. d.C.

4. DAI LONGOBARDI AI NORMANNI

La presenza dei Longobardi è attestata da alcuni toponimi quali Sala, Cortenuda, Cortedonnica, Corte, Starza. In queste zone si rinvengono spesso tombe e frammenti ceramici.

Ai Santianni, ove, a differenza degli altri insediamenti, vi è stata una certa continuità abitativa, affiorano in superficie rari frammenti di ceramica longobarda.

Nei pressi della masseria dei Di Mezza si conserva un sarcofago, forse tomba di un fanciullo o fanciulla date le ridotte dimensioni.

E' scolpito in un blocco di pietra calcarea porosa ed è molto verosimilmente d'epoca longobarda. Dal 1981 il sarcofago è stato vincolato dalla Soprintendenza.

In contrada Varreciello, all'esterno della masseria dei Cutillo, è maturato un capitello pure d'epoca longobarda.

Recentemente, in località Impiano, è venuta alla luce una fibula molto interessante. Essa è del tipo con ardiglione mobile ed è databile pressappoco al sec. X.

Con la venuta dei Normanni(secondo il Riccardi) venne edificato Castel S. Martino di cui restano attualmente due torri e le fondamenta di una terza demolita, purtroppo di recente. Per un periodo di tempo Solopaca fu feudo diretto dei conti di Caserta e fino al 1861 appartenne a Terra di Lavoro, dopo di che passerà a far parte della provincia di Benevento.

5. ORIGINE DI SOLOPACA

Il territorio di Solopaca, come si è visto, fu abitato dalla preistoria.

Il Meomartini è del parere che il suolo di Solopaca appartenne alla colonia telesina di cui seguì le vicende.

Nel periodo romano, tra gli argentei uliveti ed il verde dei monti, vennero edificate, a mezza costa, numerose ville rustiche romane da scoprire e studiare.

Surrepaca, apparso per la prima volta nel Catalogo dei Baroni del 1179, risulta essere un feudo rustico.

Già però nel 1022 si nomina Capraria (l'attuale Capriglia, il rione più alto del paese), allorquando l'imperatore Enrico lo Zoppo, trovandosi a Troia, ordinò al conte di restituire all'abate di S. Vincenzo al Volturno la corte di Telese in Capraria. Questa corte viene nominata ancora nel 1182.

Nel 1197-98 Surrepaca è nominata anche nel necrologio di S. Spirito, la famosa Confraternita beneventana fondata nel 1177. Fra i morti di quegli anni vengono registrati diversi solopachesi.

Carlo d'Angiò la cedette nel 1268, insieme con Telese a Guglielmo di Belmonte, grande ammiraglio del regno. Successivamente passò ai Sanframondi, ai della Leonessa, ai Gaetani ai Monsorio, ai carafa, ai Ceva Grimaldi, al conte Rocco Stella, di nuovo ai Ceva Grimaldi ed infine ai De Sangro di Casacalenda.

6. ETIMOLOGIA E STEMMA DI SOLOPACA

Negli antichi documenti troviamo ora Surrupaca, ora Sorripaca e Sulupaca. Non è facile dire come e quando si sia arrivati al toponimo attuale.

Secondo qualche studioso locale, Solopaca deriverebbe da Solisopaca, cioè priva di sole, in quanto, essendo essa esposta a Nord, specie nel periodo invernale, ha poco sole.

Altra ipotesi è che il toponimo derivi da sub-pagus e cioè villaggio posto in basso (alla montagna). Questa ipotesi sembra la più attendibile (si pensi a Paupisi da Pagus-pensilis, villaggio posto in declivio).

Lo stemma civico è il seguente: campo d'azzurro alle tre cime montagnose di verde accollate da un sole d'oro nascente per metà e si ricollegherebbe al fatto che a Solopaca il sole spunta da sinistra. Nello stemma, in seguito, ai piedi delle tre cime montagnose, comparve una fascia di azzurro ondeggiante. Non sappiamo se si volle rappresentare il fiume Calore o il lago, dato che Telese era divenuta casale di Solopaca.

Numerosi sono gli stemmi civici che si possono ammirare in Solopaca.

Il più antico che attualmente si conosce è quello che si trova raffigurato ai piedi della pala d'altare della chiesetta di S. Maria in Lamis, rappresentante l'Immacolata Concezione, che risale al 1603.

7. SOLOPACA TRA IL '300 ED IL '400

Dei sec. XV e XVI abbiamo numerose notizie. Dalle decime dei primi anni del '300 Solopaca (surrogata) paga per i propri benefici ecclesiastici circa quattro ducati.

Nel 1320 viene compresa nel Cedolario e nel 1334 diversi solopachesi erano vassalli dei Monsorio.

A causa del terremoto del 9 settembre 1349 molti telesini, scampati al tremendo sisma, trovano rifugio nella vicina Solopaca e vi costruiscono un villaggio che chiameremo Terranova. Il villaggio era ubicato nell'attuale zona che comprende il Montano (frantoio) vecchi, Taverna el Duca, Cimitero di San leonardo. Con la distruzione di questo villaggio a seguito del terremoto del 5 novembre 1456, essi si sposteranno in via Telesini e al centro di Solopaca.

Una preziosa fonte di notizie per Solopaca è il "quaternus Redditum Civitatis Thelesiae" del 1426 pubblicato dal Marocco. Il Quaternus è una copia di un originale che viene chiamato antiquissimo e che pertanto doveva risalire perlomeno al '300. Esso parla di molte famiglie locali tra le quali Riccardi, Fasano, Fasanelli, aceto, Brinchi (ora estinta), Abbamondi, Cutillo, Iannotti, Coppola, Guerra ecc.

Tra le chiese più dotate appaiono S. Maria a Lama a l'abbazia del Roseto nonché quella di s, Barbato (non più esistente), S. Martino, S. Mauro, S. Simone (non più esistente) e quella di S. Nicola nella vicina" Santianni " (San Giovanni), anche questa non più esistente. Solopaca è tassata per 45 abitazioni e 220 terre. Si va notevolmente ingrandendo e si avvia a diventare l'erede principale della sua "Alma Mater " Telese.

In due pergamene l'una del 1499, l'altra del 1485 viene citata la chiesa di S. Leonardo in contrada Terranova.

8. I CEVA GRIMALDI

Nel 1574 Telese e Solopaca furono acquistate da Cristoforo Ceva Grimaldi i cui discendenti stettero sul posto fino al 1763. Costoro vennero a stabilirsi a Solopaca, dove fecero costruire un imponente palazzo perché il castello di Telese, sede degli antichi coni, non era abitabile: il maschio era pericolante e la corte era un rudere.

I Ceva Grimaldi discendevano da due illustri famiglie genovesi.

Il primo a venire nel regno di Napoli fu il forte e giovane Cristoforo che acquistò il feudo di Telese e Solopaca oltre quello di Pietracatella Marigliano e Santacroce. Si sposò con Claudia Adirno ed ebbe due figli: Gianfrancesco e Giovanni Antonio.. Gianfrancesco tenne per sé il marchesato di Pietracatella ed altro e diede a Giovannantonio Telese, Solopaca e Santacroce. Questi nel 1609 ottenne da Filippo III il titolo di duca e fu il primo duca di Telese e barone di Solopaca.

lui seguì il figlio Bartolomeo (II), poi il nipote Giovannantonio (III), e il pronipote Bartolomeo (IV), a questi successe il figlio Angelo (V) che morì poco dopo in giovane età, senza eredi e prima ancora che prendesse possesso del ducato. I beni passarono al Regio Fisco che vendette Telese e Solopaca al conte Rocco Stella.

Marcello Ceva Grimaldi (VI), zio del IV e V duca di Telese, reclamò l'eredità. Data la parentela con i defunti fratelli Bartolomeo e angelo ebbe l'investitura del ducato di Telese e baronia di Solopaca, riscattandoli da Roco stella nel 1723, pagando la somma di 45.000 ducati. Morto anche questi senza eredi gli successe il cugino Filippo (VII), figlio del fratello Giovanni Battista e di Beatrice Sanfelice, ma pure questi morì senza eredi, sicché nel 1764 i beni tornarono al Regio Demanio che li vendette ai De Sangro di Casacalenda i cui eredi ne furono spogliati per le leggi eversive del 1806. I Ceva Grimaldi commisero talvolta non pochi abusi e soprusi, ma fecero anche del bene. Bartolomeo (IV) rifugiatosi nel suo palazzo a Solopaca, dopo la condanna per aver partecipato alla Congiura di Macchia, non fu denunziato da nessun solopachese, sebbenesulla sua testa pendesse la taglia di 6.000 ducati. I solopachesi non avevano dimenticato il bene fatto soprattutto dal padre Giovanni Antonio Maria a da lui stesso, uomo bellissimo, forte e coraggioso, amante delle lettere e come ogni buon solopachese invincibile cacciatore.

9. SOLOPACA DALL'OTTOCENTO AGLI INIZI DEL NOVECENTO

La presenza della via Bebiana rese, in questo agitato periodo storico, ancora più importante Solopaca che u teatro di particolari avvenimenti. Anche dopo la costruzione del ponte Torello, avvenuta intorno al 1852, che permise di aprire la strada morosi – Telese – ponte Maria Cristina. Solopaca continuò ad essere un punto di passaggio obbligato. Una fonte di notizie per il sec. XIX è senza dubbio il "Diario del Romanelli ", dove, a partire dal 1805 (il manoscritto risaliva però al '7000 ma le prime pagine sono andate perdute) viene annotato, con dovizia di particolari tutto ciò che in essa si svolge.

Durante la parentesi dei Napoleonici di Napoli, Solopaca vide passare di frequente còrsi, mori e francesi. Il 13 febbraio 1806 le truppe francesi entrarono in Solopaca ed ebbero la perdita di due dragoni ammazzati all'ingresso del paese da una cannonata. Altri 203 vennero il 21 ottobre dello stesso anno e pernottarono nel "trappeto" (frantoio) del duca ed il giorno dopo partirono alla volta di Frasso Telesino per inseguire fra Diavolo che era passato per il paese.

Giuseppe Bonaparte fu a Solopaca il 25 settembre 1827. Per l'evento fu allestito un ponte, con una fila di 16 carri in località "Ponte delle caldaje" (attuali pedastri vecchi), per permettere al re di traghettare il Calore. Egli fu accompagnato da circa 30 soldati di fanteria e cavalleria. Era presente tutta Solopaca e si approfittò per chiedere al sovrano la costruzione di un ponte in fabbrica.

Gioacchino Murat venne a Solopaca nel primo pomeriggio del 6 dicembre 1810 ad ispezionare il "Ponte delle caldaje". Pranzò sul posto la mensa infatti venne allestita tra la via Bebiana ed il greto del fiume.

Era presente una folla enorme formata non solo da cittadini di Solopaca, ma di Guardia Sanframondi, Frasso Telesino ed altri paese limitrofi. Dopo il pranzo il re si intrattenne familiarmente con tutti, fece regali e distribuì molte elemosine per i poveri. A tarda sera fece ritorno a Napoli fra scroscianti applausi e acclamazioni a non finire.

I solopachesi, fin dal congresso di Vienna, si diedero da fare in favore di Ferdinando IV, tant'è che anche da Solopaca partì il 20 maggio 1815 una comitiva di uomini. Molti furono i giovani tra i 18 ed i 25 anni che vi presero parte, per aggregarsi alle truppe regie provenienti da Piedimonte e dirette a Napoli e a Gaeta.

Rientrato a Napoli il re, che aveva assunto nel frattempo il nome di Ferdinando I, di trovò ad affrontare diverse difficoltà di carattere annonario. Un fattore venne per suo conto a comprare a Solopaca cento tomoli di grano che furono trasportati, con grande meraviglia dei solopachesi, da otto cammelli.

I re di casa Borbone, le loro consorti e figlie spesso passavano per Solopaca e di buon grado si fermavano a salutare la folla che li attendeva lungo la via Bebiana. In diverse circostanze furono ospiti della famiglia Abbamondi.

Particolarmente legata alla storia di Solopaca è la figura di Ferdinando II il quale fece costruire il tanto sospirato ponte sul Calore. il ponte venne inaugurato il 5 aprile 1835. Poiché quello costruito sul Garigliano portava il suo nome, volle che questo si intitolasse alla sua amata consorte Maria Cristina.

Nell'ottobre del 1844 re Ferdinando II venne a Solopaca con quattordicimila soldati e armi per le manovre che doveva fare nei pressi del ponte. In questa circostanza fu ospite per due giorni di Don Carlo Abbamondi. Non mancò di fare, come di consueto, elemosine per i poveri, per i quali lasciò 60 ducati. Nello stesso anno passò la regina Maria Teresa Isabella sua seconda moglie. La sovrana di fermò alla Taverna del Duca, tra la tanta roba che le venne offerta assaggiò solo un po' di gelato. Quattro giovinette, in costume paesano, le fecero doni di mazzolini di fiori.

Durante il Risorgimento Solopaca ebbe un ruolo non meno importante. Il filosofo Stefano Cusani, iscritto giovanissimo alla "Giovane Italia", fu un ardente patriota con l'Imbriani, il Poerio, il Settembrini ed altri. Preparò e cooperò per i moti del '48 che la morte sopraggiunta nel 1846 gli impedì di vedere.

Da Solopaca pure partirono compagnie di uomini per aiutare le forze di Garibaldi e l'8 settembre 1860, sparsasi la notizia dell'arrivo a Napoli dei garibaldini, Solopaca venne illuminata a festa. I solopachesi sfilarono per le vie del paese gridando "viva Garibaldi, viva Vittorio Emanuele". Da privati cittadini fu distribuito vino ed i cosiddetti Galantuomini a tarda sera festeggiarono l'avvenimento con una lauta cena. l 21 ottobre 1860 si votò per l'Unità d'Italia e non mancarono brogli elettorali. Pochissimi furono i votanti, ma dalle urne uscirono 832 voti

a favore dell'Unità e 5 contrari. "Come tanti voti se poco furono i votanti?" scrisse un contemporaneo. E' presto detto: "alla mancanza di persone si supplì con la moltiplicazione dei biglietti…".

Con l'Unità d'Italia, come s'è già detto, Solopaca che per circa otto secoli era appartenuta a Terra di Lavoro, ossia Caserta, passò a far parte della provincia di Benevento.

Per le numerose caverne e le folte boscaglie del Taburno, che ben si prestavano a ricovero di briganti, dei quali molti erano partigiani borbonici, Solopaca fu molto interessata dal fenomeno del Brigantaggio. In tale periodo nella zona vi fu un continuo passaggio di soldati e ufficiali piemontesi, in quanto le montagne erano piene di briganti, molti dei quali solopachesi.

Dopo la I Guerra Mondiale Solopaca, come le altre città e paesi d'Italia partecipò con numerosi suoi figli per la formazione di una Patria più grande e più bella. Essa pagò il suo tributo con la morte di 60 forti giovinezze e con molti feriti invalidi. I nomi di questi eroi sono scolpiti nella lapide collocata alla base del campanile della Piazza.

Cosimo Formichella

"Poiché vediamo che una città è un' associazione e che ogni associazione è costituita col fine di raggiungere qualche bene, è manifesto che, se tutte le associazioni tendono a qualche bene, a più forte ragione vi deve tendere quella che è sovrana fra tutte.…e che viene chia mata città".

Aristotele - Politica

TITOLO PRIMO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Solopaca è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; assume il titolo di Comune di Antica Tradizione Enologica, quale indelebile riconoscimento delle antichissime tradizioni culturali e popolari nella coltivazione della vite e nella produzione di vino di altissima qualità praticata dalla propria Comunità in secoli di documentata storia.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Solopaca nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la Provincia di Benevento e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

4. Il Comune, conformandosi alla Costituzione Repubblicana e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalle Nazioni Unite, riconosce il valore della persona umana e promuove opportunità favorevoli ad esprimere concrete solidarietà ad ogni uomo, senza distinzione di razza, di opinioni politiche e religiose, di condizioni personali, economiche e sociali.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Solopaca ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. Sono di competenza del Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi.

4. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

g) promozione della funzione sociale della iniziativa economica e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità favorendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene Comune;

h) valorizzazione delle iniziative economiche, specialmente nella forma della piccola e media impresa, in particolare nei settori vitivinicolo, agricolo e turistico anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

5. Il Comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in armonia con i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, promuove ed aderisce a forme di collaborazione con Ente Locali di altri Paesi anche con l'intento di cooperare alla costruzione dell'unità europea ed al superamento delle barriere tra culture e popoli diversi.

Art. 3

Finalità ulteriori

Il Comune persegue, altresì, i seguenti fini:

a) promozione e valorizzazione del patrimonio turistico, nel rispetto dell'ambiente; tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e storico;

b) sostegno delle iniziative dirette a realizzare e recuperare itinerari agrituristici, naturalistici, ambientali ed archeologici;

c) promozione ed organizzazione di manifestazioni ed attività sportive, turistiche, artistiche, culturali, folcloristiche e del tempo libero;

d) sostegno delle iniziative dirette a richiamare il movimento turistico verso il territorio del Comune ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;

e) valorizzazione del patrimonio edilizio esistente anche a scopo turistico e sostegno delle iniziative tendenti a dare risposte alle esigenze abitative ed all'incremento demografico;

f) iniziative tese a favorire, anche attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, dell'assistenza e dell'informazione turistica;

g) promozione e valorizzazione, anche a fini commerciali, dell'artigianato e dei prodotti tipici locali;

h) iniziative tese a creare, conservare e valorizzare parchi e isole di verde attrezzato, oltre che a migliorare l'arredo urbano;

i) iniziative tendenti a razionalizzare l'uso dei suoli in funzione della loro produttività agricola;

j) promozione di iniziative tendenti alla costituzione di forme associate e cooperativistiche nei vari settori dell'economia e volte ad incrementare l'occupazione, specie quella giovanile;

k) iniziative tendenti al superamento di fenomeni di disagio sociale;

l) promozione delle condizioni che favoriscono la partecipazione attiva degli anziani alla vita socio-economica e culturale sul territorio.

Art. 4

Ente Festa dell'Uva

1. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, promuove la costituzione della fondazione "ENTE FESTA DELL'UVA" con il fine di valorizzare la tradizionale manifestazione estiva.

2. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto della Fondazione "Ente Festa dell'Uva ".

3. Il Comune ricerca e garantisce la partecipazione di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati di cittadini, alla costituzione della fondazione.

4. La fondazione "ENTE FESTA DELL'UVA" è retta da un proprio Statuto , il quale provvede anche a definire gli indirizzi e gli obiettivi che l'Ente deve perseguire.

5. La delibera di fondazione deve contenere, oltre alle valutazioni di ordine culturale e programmatico, anche indicazioni concrete e puntuali sulla ricerca dei mezzi di finanziamento e sul sostegno economico e finanziario conferito dal Comune.

Art. 5

Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune di Solopaca si estende per una superficie di circa 32 Kmq ed occupa le ultime pendici nord-occidentali del Taburno-Camposauro;

2. Il territorio del Comune di Solopaca confina con i Comuni di Telese Terme, Castelvenere, Guardia Sanframondi, Vitulano, Melizzano e Frasso Telesino.

3. Il Comune di Solopaca ha sede nell'attuale Palazzo del Comune.

4. Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in piazza Municipio, lungo il corso Stefano Cusani.

5. Le adunanze degli organi collegiali e delle commissioni si svolgono normalmente nella sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

6. La sede del Comune può essere modificata con delibera del Consiglio Comunale, assunta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Il Comune riconosce S. Martino, vescovo di Tours, Patrono di Solopaca. La festività del Santo Patrono è celebrata l'11 novembre di ogni anno. Nello stesso giorno si svolge la tradizionale Fiera di S. Martino.

8. Sono considerate, altresì, solennità civiche le giornate dedicate alla traslazione dell'Immagine della Madonna del Roseto.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di SOLOPACA.

2. Lo stemma del Comune è rappresentato da un triplice monte con sole nascente, sovrastanti una fertile valle attraversata dal fiume Calore, il tutto contenuto in un ovale.

3. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma. I bozzetti del gonfalone e dello stemma sono allegati al presente Statuto.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

5. E' fatto divieto a chiunque di produrre ed usare lo Stemma ed il Gonfalone per fini commerciali o politici. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7

Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad "ALBO PRETORIO" per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale e stabilisce le modalità di affissione degli atti, secondo quanto previsto dalle leggi e dall'apposito regolamento.

Art. 8

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Benevento, con la Regione Campania, con la Comunità Montana del Taburno e con il costituendo Ente Parco.

3. Il Comune privilegia il gemellaggio come forma di incontro e di collaborazione con le altre comunità nazionali o extranazionali.

Art. 9

Politica sociale e pari opportunità

1. Il Comune si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui.

2. Promuove una tutela attiva della persona finalizzata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato.

3. Tutela la vita umana, la persona e la famiglia anche attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche attraverso forme concrete di intervento, servizi sociali ed educativi.

4. Il Comune svolge e promuove azioni ed iniziative per il raggiungimento delle pari opportunità volte al superamento di ogni discriminazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10

Organi

1. Sono organi di governo del Comune, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

2. Le competenze degli organi comunali sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazio-

ne avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute della Giunta sono firmate dal Sindaco, dall'Assessore Anziano e dal Segretario, mentre quelli delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Segretario.

Art. 12

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

2. Il Consiglio Comunale può nominare il Presidente del Consiglio, eletto tra i Consiglieri Comunali, nella prima seduta del Consiglio

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. In particolare, il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge in ordine alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei Consiglieri.

6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare l'imparziale e corretta gestione amministrativa.

7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 13

Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco, fino alla elezione del Presidente del Consiglio e si svolge sull'ordine del giorno seguente:

- convalida dei Consiglieri eletti ed eventuali surrogazioni;

- nomina e formalizzazione dei capigruppo consiliari;

- elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

- giuramento del Sindaco;

- comunicazioni del Sindaco relative alla nomina dei componenti della Giunta e del Vicesindaco;

3. Gli avvisi di prima convocazione sono da notificare almeno cinque giorni utili prima della adunanza.

Art. 14

Elezione del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i Consiglieri, con voto segreto, dal Consiglio Comunale.

2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, nella prima votazione si richiedono i 2/3 dei voti favorevoli validi dei Consiglieri assegnati. Nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Presidente eletto dal Consiglio Comunale assume la carica appena eletto.

4. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto, salvo casi di dimissioni o sostituzione o altro impedimento permanente.

5. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente avviene alla prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio - Poteri e attribuzioni

Il Presidente del Consiglio Comunale:

1. ha la rappresentanza del Consiglio Comunale;

2. presiede il Consiglio e garantisce l'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;

3. predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio su richiesta del Sindaco, della Giunta o di 1/5 dei Consiglieri Comunali, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale;

4. convoca il Consiglio Comunale e ne fissa la data e le modalità di svolgimento, in stretta collaborazione con il Sindaco;

5. riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta da parte del Sindaco, della Giunta e di almeno 1/5 dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

6. apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione in Consiglio Comunale;

7. ha la facoltà, ravvisandone i motivi o su richiesta del Sindaco, di sospendere temporaneamente la seduta del Consiglio e di sciogliere l'adunanza;

8. proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

9. riceve la dichiarazione dei singoli Consiglieri che vogliono essere assegnati ad un Gruppo tra quelli esistente nel Consiglio o che non vogliono far parte di alcun Gruppo tra quelli esistente emersi dalla consultazione elettorale e vogliono costituire Gruppo autonomo;

10. verifica e attesta a richiesta dei Consiglieri la loro partecipazione al Consiglio;

11. verifica che su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio siano stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U.O.E.L. n. 267/2000;

12. convoca, su richiesta del Sindaco, i dirigenti e i funzionari del Comune, al fine della loro partecipazione alle attività burocratiche del Consiglio;

13. unitamente al Segretario Comunale ed al Consigliere Anziano, firma i verbali e gli estratti delle deliberazioni;

14. propone la costituzione e insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento; cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'assemblea;

15. notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio - Funzioni

Il Presidente del Consiglio Comunale:

a) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

b) ha diritto di ricevere le copie delle delibere adottate dalla Giunta.

1. In caso di morte, decadenza, dimissioni, sfiducia, impedimento o assenza, il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco fino all'elezione del nuovo Presidente.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la decadenza o la revoca

del Presidente viene dichiarata a seguito di mozione di sfiducia motivata, presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, e approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Al Presidente del Consiglio Comunale competono le indennità previste dalla legge.

Art. 17

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio annuale di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d' urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche su richiesta del Sindaco o della Giunta, oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del Consiglio.

6. La convocazione è effettuata, tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo Comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno successivo a quello individuato per la prima.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima dell'ora in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie; almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso d' urgenza.

10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento Consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

12. In tali casi, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore Anziano.

Art. 18

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguatamente e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

4. Entro il 30 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

Art. 19

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale alla composizione dei Gruppi. In esse, comunque, è garantita la presenza della Minoranza.

3. Per quanto riguarda la Commissione avente funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di Minoranza.

4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

6. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti di competenza del Consiglio.

7. In sede di prima attuazione, il Consiglio Comunale rinnova tutte le Commissioni Comunali entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

8. Tutte le Commissioni Comunali durano in carica quanto il Consiglio che le hanno elette e cessano le loro funzioni con lo scioglimento del Consiglio medesimo.

Art. 20

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie, per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 21

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Ente dipendente, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato,

nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche convocando, se necessario, i Capigruppo.

Art. 22

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio, al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. Può essere istituita presso il Comune di Solopaca la conferenza dei Capigruppo.

4. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del Comune.

5. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione utile all'espletamento del proprio mandato.

6. I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da più di quattro Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale Comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Art. 23

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e di gestione, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventuali indicati dalla Regione, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 24

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza Generale e giudiziale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. In particolare, il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs 267/2000;

d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

e) emana le ordinanze in situazioni e circostanze di grave ed eccezionale necessità e urgenza, nei casi di emergenze sanitarie e igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art.50, commi 5-6, del D. lgs. 267/2000;

f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

h) può nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 25

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Art. 26

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) propone al Presidente del Consiglio gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e ne richiede la convocazione;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 27

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 28

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 30

Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano qualora il Comune non si avvalga di quanto previsto al coma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dall'art. 29 comma 4, della legge 28/12/2001 n. 448.

Art. 31

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Le funzioni di Assessore anziano sono esercitate dall'Assessore che, nell'elezione alla carica di consigliere, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; tuttavia possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, in numero massimo di due unità, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

4. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 32

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componente della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari o revocati.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

5. Nella Giunta, laddove sia possibile, il Sindaco promuove la presenza di Assessori di entrambi i sessi.

Art. 33

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 34

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore, ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità, ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Ente e persone;

h) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

i) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire la relativa funzione al Segretario Comunale;

j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

o) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;

p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

q) approva il Peg su proposta del Direttore Generale;

r) promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e di transigere; autorizza la resistenza in giudizio e nomina il difensore nei casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino il Comune o i componenti degli organi di governo;

s) autorizza la resistenza in giudizio e nomina il difensore in tutti i procedimenti di giurisdizione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano qualora

il Comune non si avvalga di quanto previsto al comma 23 dell'art. 53, della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dall'art. 29 comma 4, della legge 28/12/2001 n. 448.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 35

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 36

Consiglio Comunale dei giovani

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei giovani.

2. Il Consiglio Comunale dei giovani ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei giovani sono stabiliti con apposito Regolamento.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 37

Associazionismo

1. Il Comune riconosce le associazioni presenti ed operanti sul proprio territorio e, ad istanza delle interessate, le registra nell'apposito albo comunale.

2. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte e/o da svolgere. Una volta registrate sono definite di interesse comunale.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 38

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi ad uso gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o natura dall'Ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Art. 39

Volontariato

1. Il Comune favorisce forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 40

Consultazioni Popolari

1. Il Comune di Solopaca, nelle materie di esclusiva competenza locale e con le modalità stabilite dal regolamento, può promuovere pubbliche consultazioni dei cittadini.

Art. 41

Istanze e Petizioni

1. I cittadini e le associazioni possono presentare al Sindaco o al Consiglio Comunale istanze e petizioni volte ad ottenere l'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi generali.

2. Le richieste devono essere sottoscritte da almeno cinquanta cittadini.

3. Il regolamento disciplinerà i modi e le forme di presentazione delle istanze e delle petizioni. Alle istanze ed alle petizioni deve essere data risposta dall'organo competente entro quarantacinque giorni.

Art. 42

Proposte

1. Un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 può avanzare al Sindaco una proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente che deve essere sufficientemente dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul contenuto dispositivo.

2. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presente in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

3. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 43

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiori al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza Comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) Statuto Comunale;

b) Regolamento del Consiglio Comunale;

c) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati degli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa, nel rispetto formale e sostanziale della volontà espressa dalla maggioranza degli elettori.

6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. Il mancato accoglimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

8. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 44

Referendum consultivo e/o abrogativo

1. L'istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra il cittadino e gli organi eletti.

2. Il referendum consultivo o abrogativo di deliberazioni di Consiglio Comunale o di Giunta riguarda materie di esclusiva competenza comunale.

3. Esso deve essere relativo al compimento di atti a contenuto non vincolato di competenza del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

Art. 45

Disciplina del referendum

1. Non è consentito lo svolgimento di più di due referendum in un anno solare.

2. Nel caso siano presentate più richieste, si segue l'ordine del deposito al protocollo comunale. I referendum non possono essere indetti nei dodici mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in coincidenza con elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali.

3. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.

4. Il giudizio di ammissibilità del quesito e la verifica della regolarità delle operazioni di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni è effettuato dall' apposita commissione.

5. La statuizione in ordine all'ammissibilità del quesito viene comunicata immediatamente al Consiglio Comunale che se intende decidere in modo difforme da essa, deve deliberare motivatamente con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Sindaco indice il referendum.

7. Il Sindaco, su parere conforme dell' apposita commissione, dispone l'interruzione della procedura referendaria, quando gli organi comunali competenti abbiano deliberato in senso conforme ai quesiti referendari e le relative determinazioni siano divenute esecutive.

Art. 46

Risultato del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa ad esso almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Il quesito sottoposto a referendum è considerato accolto se riporta la maggioranza dei voti validi espressi. Nel caso opposto è considerato respinto.

3. Il Consiglio Comunale per la concreta attuazione delle norme previste nel presente Statuto, approva un Regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissione, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità organizzative e di attuazione, le modalità di raccolte delle firme, i casi di revoca o sospensione, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità, la proclamazione del risultato.

4. Detto Regolamento è adottato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art. 47

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, in tutti i procedimenti che vadano ad incidere su situazioni giuridicamente soggettive direttamente o ad istanza di parte, attiva, attraverso i responsabili degli uffici competenti per materia, una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che s'intenda instaurare, permettendo all'interessato di prendere visione di tutta la documentazione necessaria e di presentare le proprie deduzioni.

2. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 48

La pubblicità degli atti

1. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti in possesso del Comune, previo pagamento dei soli costi di riproduzione degli stessi.

2. Resta esclusa la possibilità della visione di atti e del rilascio di copie di documenti considerati segreti dalla legge.

3. Il Comune garantisce un'adeguata pubblicizzazione dei propri atti, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Art. 49

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune in materia amministrativa, civile e penale.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

3. A seguito di notifica dell'atto per l'integrazione del contraddittorio, il Comune si costituisce in giudizio.

4. In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico dell'elettore che ha promosso l'azione o il ricorso. Sono invece a carico del Comune nei casi in cui lo stesso, in sede di costituzione in giudizio, abbia aderito e fatta propria la domanda, l'azione e il ricorso promosso dall'elettore.

5. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986 n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguente a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 50

Nomina

1. Il Consiglio Comunale può nominare un difensore civico, a scrutinio segreto, nella prima votazione con una maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati e nella seconda votazione con una maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e può, altresì scegliere la forma del convenzionamento con altri comuni e con la Provincia di Benevento.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione Co-

munale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

4. Il difensore civico, se nominato, rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e cessa le sue funzioni con lo scioglimento del Consiglio.

5. Non può essere nominato difensore civico:

1. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale e di Sindaco;

2. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto;

3. i dipendenti del Comune e dell'A.S.L. territorialmente competente, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

4. chi fornisca prestazioni in forma continuativa di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

5. chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti, con il Direttore Generale o con il Segretario Comunale.

6. Per i cinque anni successivi alla scadenza dell'incarico, il difensore civico non può ricoprire cariche pubbliche presso l'Ente. Il difensore civico, nel periodo dell'esercizio delle sue funzioni, non dovrà essere iscritto a partiti o movimenti politici.

Art. 51

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione di ineleggibilità o incompatibilità alla nomina ovvero assuma incarichi in conflitto con l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta nella prima votazione a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati e nella seconda votazione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima della scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Art. 52

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene che sia stata violata la legge, lo Statuto o il Regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque richieda il suo intervento; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.127, comma 1, del D.Lgs 267/2000, secondo le modalità previste dall'art.127, comma 2, del medesimo D.Lgs 267/2000.

Art. 53

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione Comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti e concorsi. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 54

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale affinché siano discussi nel Consiglio Comunale che deve essere convocato entro trenta giorni.

Art. 55

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 56

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

Art. 57

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano

per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 58

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi in conformità con quanto disposto dall'art. 35 della legge 28/12/2001 n. 448, con particolare riferimento al comma 15 dello stesso articolo.

Art. 59

Forma associative tra enti locali per la gestione dei servizi

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può ricorrere alle forme associative tra enti locali di cui al capo quinto titolo secondo del T.U.O.E.L. n. 267/2000, al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi pubblici o funzioni propri dell'Ente.

2. Tali forme associative sono:

a) le convenzioni tra enti locali;

b) i consorzi;

c) gli accordi di programma;

d) l'unione dei comuni.

Art. 60

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 61

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore e il collegio di revisione.

3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta del Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende pubbliche, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 62

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 63

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 64

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente arti-

colo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.49, 2° comma del presente Statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 66

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 67

Unione dei Comuni

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può deliberare di aderire ad un'unione di comuni che si costituisca con l'obiettivo di migliorare il funzionamento delle istituzioni locali.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 68

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 69

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 70

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento.

3. Al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi prioritari e maggiormente operativi, nonché la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

4. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 71

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non urgente.

6. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 72

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 73

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che, allo stesso tempo, rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 74

Funzioni del Direttore Generale.

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposti;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assente, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art. 75

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 76

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguente funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore Generale e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare, in caso di comprovata necessità ed urgenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 77

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità

previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentono apposite norme di legge.

Art. 78

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 79

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D.Lgs 267/2000.

Art. 80

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D. lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art.1, comma 2, del D.Lgs 286/99.

2. Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi settori di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Art. 81

Norma in deroga

1. Le norme del titolo V capo I di cui agli articoli 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 si applicano qualora il Comune non si avvalga delle disposizioni di cui al comma 23 dell'art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388, così come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge 28/12/2001 n. 448.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 82

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 83

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco o al Presidente.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio ed ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.

Art. 84

Vicesegretario Comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario Comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea.

2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

LA RESPONSABILITA'

Art. 85

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 86

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od

operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 87

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 88

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 89

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Le potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente o nel dipendente responsabile del tributo.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 90

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario Comunale e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, documenti e scritture relativi al patrimonio, ivi compresi quelli contenuti su supporto informatico.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, ai sensi del presente Statuto, devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 91

Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità pubblica, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 92

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 93

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 94

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a un candidato, il Revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilevi e proposte tendente a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 95

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il Tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro cinque giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 96

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 97

Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana del Taburno l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, in caso di delega, si riserva poteri d'indirizzo e di controllo.

Art. 98

Norme transitorie - Regolamenti Comunali

1. Il Comune provvede all'attuazione della legge e dello Statuto attraverso i Regolamenti.

2. Il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale è adottato a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. I Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, sono adottati entro un anno dalla sua entrata in vigore.

4. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Statuto e dei Regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi, nelle materie ad esse destinate, le norme regolamentari vigenti che risultano compatibili con lo Statuto ed il T.U. 267/2000.

Art. 99

Adozione Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio adotta i Regolamenti di cui all'art. 7 del T.U. EE.LL., nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa. I Regolamenti disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso.

3. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta Comunale.

4. I Regolamenti Comunali e loro variazione, sono sottoposti alla discussione del Consiglio soltanto dopo che lo schema proposto è stato depositato per 10 giorni presso l'Ufficio di Segreteria.

5. I Regolamenti divenuti esecutivi, ai sensi di legge, entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

6. Il Comune provvede alla stampa dei Regolamenti Comunali vigenti, consegnandone copie al prezzo del puro costo.

Art. 100

Approvazione Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale di Solopaca con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive, il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Il Comune provvede alla stampa dello Statuto, consegnandone copie al prezzo del puro costo.

Art. 101

Adeguamento a leggi sopravvenute

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di norme sopravvenute, il Consiglio Comunale approva le modifiche allo Statuto per adeguarlo alla nuova legge, fatta salva comunque l'applicabilità della legge stessa.

Art. 102

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

2. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore e predispone ad inviarlo al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art. 103

Revisione dello Statuto

1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio, a meno che non lo imponga la legge, secondo quanto previsto dall'art.1 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Ente Locali (D.Lgs.267/2000).

2. Lo Statuto potrà essere revisionato quando lo richiedano i 2/5 dei Consiglieri Comunali.

3. La proposta di revisione è affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e resa pubblica attraverso i mezzi di informazione.

4. Ogni iniziativa statutaria respinta dal Consiglio Comunale, non può essere proposta nuovamente, se non decorre un anno dalla deliberazione di reiezione.

5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revisione con le modalità di cui all'art.6 comma 4 del T.U. O.E.L. n.267/2000.

Art. 104

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto, e non è oggetto di rinvio ai Regolamenti dell'Ente, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il Sindaco
Ing. Pompilio Forgione